

Sentenza n. 251 depositata il 26 novembre 2020

Materia: Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Assertita violazione **degli artt. 81, 120, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l) e 117, terzo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, **n.34** (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in particolare gli **artt. 1,2,3 e 4**

Esito: dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della Regione Calabria **n.34 del 2019**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Calabria n.34 del 2019 recante provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale.

Il ricorrente dubita che l'intera legge regionale, recante una normativa omogenea, violi l'art. 81 della Cost., in considerazione dell'assenza di una reale copertura finanziaria (nonostante l'enunciazione della clausola di stile di invarianza di spesa, di cui all'art. 4), e violi anche l'art.120, Cost., nell'adottare disposizioni contrastanti con il piano di rientro della spesa sanitaria, invasive, peraltro, della competenza in materia del Commissario ad acta nominato.

Il ricorrente ipotizza, inoltre, specificamente, che la legge della Regione Calabria n. 34 del 2019 intervenga:

- in violazione dell'art.117, comma secondo, lettera l), Cost., - nella materia 'ordinamento civile' riservata alla competenza statale -, laddove viene disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 del contratto a tempo flessibile del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione (art.1);
- in violazione dell'art.117, terzo comma, Cost., - per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica che stabiliscono limiti e vincoli alla spesa per il personale -, laddove viene autorizzata la conclusione delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e lo scorrimento delle graduatorie fino a loro esaurimento (art.2) ed infine laddove le medesime aziende sanitarie vengono autorizzate a stabilizzare il personale precario (art.3).

La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate; ed entrando nel merito ha dichiarato illegittima la norma regionale (di cui all'art.1) che dispone il rinnovo dei contratti flessibili, affermando l'incompetenza della Regione a legiferare in materia di rapporto di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale-regionale che attiene all'ordinamento civile, ambito riservato alla legge statale, che riconosce l'apporto fornito dall'autonomia collettiva.

Essendo la disciplina del rapporto di lavoro nella sanità dettato dalla duplice fonte, normativa statale e contratto collettivo nazionale del comparto sanità, la norma regionale non può innovare, né derogare

all'art. 36 del decreto legislativo n.165 del 2001 che prevede la stipula della suddetta tipologia contrattuale soltanto *per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*. Per la Corte, l'impugnato art. 1 della l.r. n. 34 del 2019 non correla il rinnovo dei contratti flessibili alle esigenze eccezionali e straordinarie previste dalla legge statale. La norma regionale deroga in tal modo la legge nazionale, invadendo la competenza normativa statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e per questo motivo ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

La Corte ha ritenuto fondate anche le questioni relative agli artt. 2 e 3 (della l.r. n. 34 del 2019 della Regione Calabria) che autorizzano l'assunzione di personale a tempo indeterminato, utilizzando anche le graduatorie fino a loro esaurimento, e consentono la stabilizzazione del personale precario. Le due disposizioni regionali sono state dichiarate illegittime, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Cost., per non osservare i principi di coordinamento della finanza pubblica che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

Sull'asserita invarianza di spesa (art. 4), la Corte non ha rilevato elementi dimostrativi, mentre ha trovato conferma della grave situazione di disavanzo relativa all'anno 2019 e, pertanto, ha accolto la questione relativa alla violazione dell'art. 81 della Costituzione per mancanza di copertura di spesa.

La censura di violazione dell'art. 120 della Cost. (per il contrasto delle disposizioni regionali impugnate con il piano di rientro della spesa sanitaria e la contestuale invasione della competenza del Commissario ad acta in materia) è stata, infine, ritenuta assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria n.34 del 2019 per le restanti richiamate questioni.